



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 4 del 13 Luglio 2020

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 10 luglio 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.26 (s.s.2019/2020) a carico di:

SPORTELLI LUCA, Arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. c), del Regolamento A.I.A., e agli artt. 5, commi 1, 2 e 3, e 6.1, comma 1, del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A. perché, in occasione della gara Bovalinese – Sersale del 23.11.2019, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Calabria - Girone "A", durante la quale svolgeva le funzioni di assistente arbitrale:

- teneva un contegno aggressivo nei confronti dei tesserati della Società Bovalinese presenti in panchina e, al minuto 25 del primo tempo, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in favore della predetta squadra e in risposta alle rimostranze dell'allenatore, Sig. Maurizio Panarello, affermava all'indirizzo di quest'ultimo e della panchina in modo inopportuno che non si poteva assegnare un calcio di rigore dopo soli 20 minuti di gioco;
- teneva un contegno insofferente nei confronti del pubblico che contestava le decisioni arbitrali, circostanza che provocava ulteriore nervosismo del pubblico medesimo;
- proferiva all'allenatore della Società Bovalinese, Sig. Maurizio Panarello, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, la seguente espressione offensiva: "a Bovalino siete e fate i delinquenti"

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13268/703/pfi19-20/MDL/Jg del 12/06/2020.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

- **Letti** gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 703pfi19-20 avente a oggetto: "Condotta del Sig. Luca Sportelli, assistente arbitrale della gara Bovalinese - Sersale del 23.11.19 (Eccellenza) nel corso della quale avrebbe rivolto frasi offensive, sprezzanti ed intimidatorie nei confronti dell'allenatore e della panchina della ASD Bovalinese 1911. Altra segnalazione inerente comportamenti tenuti dal suddetto in altre gare, è stata trasmessa al CR Calabria dal D.S. della F.C. Isola Capo Rizzuto (7423). Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08/01/20 al n. 703 pfi 19-20";
- **Vista** la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata, a seguito della quale il soggetto avvisato non ha fatto pervenire memorie difensive, né ha richiesto di essere sentito;

-Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati compiuti vari atti di indagine, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Lettera del Comitato Regionale Calabria Figc – Lnd a firma del presidente Saverio Mirarchi;
- Esposto/denuncia a firma della presidente dell'Asd Bovalinese 1911;
- Email trasmessa dall'avvocato Piero Francesco Garrubba – direttore sportivo della società Isola Capo Rizzuto;
- Rapporto di gara dell'arbitro effettivo Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa;
- Distinta di gara Asd Bovalinese 1911;
- Distinta di gara Asd Sersale;
- Comunicato Ufficiale nr. 80 del 28 novembre 2019;
- Copia dei "fogli di censimento" della società Asd Bovalinese 1911 della stagione sportiva 2019/2020;
- Copia dei "fogli di censimento" della società Asd Sersale della stagione sportiva 2019/2020;
- Copia dei "fogli di censimento" della società Asd Isola Capo Rizzuto stagione sportiva 2019/2020;
- Copia foglio "Tesseramento Federale Arbitro" intestato a Luca Sportelli;
- Convocazione tesserati;
- Convocazione tesserato AIA;
- Seconda convocazione tesserato AIA;
- Seconda convocazione dirigente società;
- Certificato medico presidente Asd Bovalinese 1911;
- Relazione dell'Organo Tecnico;
- Relazione dell'Osservatore arbitrale;
- Richiesta di rogatoria;
- Dichiarazioni rese dall'assistente Luca Sportelli in data 05.02.2020 al collaboratore della Procura Federale delegato Giancarlo FILAURO;
- Dichiarazione rilasciata in data 16.01.2020 da Panarello Maurizio (Allenatore Asd Bovalinese 1911);
- Dichiarazione rilasciata in data 16.01.2020 da Iaria Francesco (Dirigente Asd Bovalinese 1911);
- Dichiarazione rilasciata in data 16.01.2020 da Bruzzè Domenico (Segretario Asd Bovalinese 1911);
- Dichiarazione rilasciata in data 17.01.2020 da Garrubba Piero Francesco (Direttore sportivo Asd Isola Capo Rizzuto);
- Dichiarazione rilasciata in data 07.02.2020 da Graziella Pollifrone (Presidente Asd Bovalinese 1911);

-Rilevato che, dall'esame degli atti sopra indicati e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dai Signori Pollifrone Graziella (Presidente Asd Bovalinese 1911), Panarello Maurizio (Allenatore Asd Bovalinese 1911), Iaria Francesco (Dirigente Asd Bovalinese 1911), Bruzzè Domenico (Segretario Asd Bovalinese 1911), è emerso che Sportelli Luca, Arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, in occasione della gara Bovalinese – Sersale del 23.11.2019, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Calabria - Girone "A", durante la quale svolgeva le funzioni di assistente arbitrale, teneva un contegno aggressivo nei confronti dei tesserati della Società Bovalinese presenti in panchina e, al minuto 25 del primo tempo, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in favore della predetta squadra e in risposta alle rimostranze dell'allenatore, Sig. Maurizio Panarello, affermava all'indirizzo di quest'ultimo e della panchina in modo inopportuno che non si poteva assegnare un calcio di rigore dopo soli 20 minuti di gioco. Lo stesso, inoltre, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, profferiva all'allenatore della Società Bovalinese, Sig. Maurizio Panarello, la seguente espressione offensiva: "a Bovalino siete e fate i delinquenti".

-Rilevato, altresì, che l'Organo Tecnico, nella propria relazione, precisa che l'assistente Sportelli "nel primo tempo non gestisce bene i rapporti con la panchina locale (l'osservatore, posizionato alle sue spalle, mi ha riferito che egli diceva nei confronti degli occupanti della panchina locale: "se non vi calmate faccio sospendere la gara", frase confermata nel colloquio di fine gara), anche perché ha parlato eccessivamente con l'allenatore locale", mentre l'Osservatore Arbitrale, nella propria valutazione, afferma che l'assistente medesimo "non deve mostrare segni di insofferenza nei confronti del pubblico che protesta e inveisce nei suoi confronti. Questo suo aspetto comportamentale ha innalzato il nervosismo già di per sé elevato del pubblico".

-Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all'art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. c), del Regolamento A.I.A., e agli artt. 5, commi 1, 2 e 3, e 6.1, comma 1, del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A.;

-Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Dario Perugini;

-Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- **SPORTELLI LUCA**, Arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. c), del Regolamento A.I.A., e agli artt. 5, commi 1, 2 e 3, e 6.1, comma 1, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A. perché, in occasione della gara Bovalinese – Sersale del 23.11.2019, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Calabria - Girone “A”, durante la quale svolgeva le funzioni di assistente arbitrale:

- a) teneva un contegno aggressivo nei confronti dei tesserati della Società Bovalinese presenti in panchina e, al minuto 25 del primo tempo, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in favore della predetta squadra e in risposta alle rimostranze dell’allenatore, Sig. Maurizio Panarello, affermava all’indirizzo di quest’ultimo e della panchina in modo inopportuno che non si poteva assegnare un calcio di rigore dopo soli 20 minuti di gioco;
- b) teneva un contegno insofferente nei confronti del pubblico che contestava le decisioni arbitrali, circostanza che provocava ulteriore nervosismo del pubblico medesimo;
- c) proferiva all’allenatore della Società Bovalinese, Sig. Maurizio Panarello, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, la seguente espressione offensiva: “a Bovalino siete e fate i delinquenti”.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 10 luglio 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

È presente il deferito Luca Sportelli assistito dall’Avv. Roberto Battimelli.

Prima dello svolgimento della prima udienza, il deferito Luca Sportello ha chiesto all’organo giudicante - previo accordo con la Procura federale - l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Nella fattispecie:

- la sospensione per mesi sei (6) da ridurre a mesi quattro (4).

Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura;

Visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S..

P.Q.M.

dichiara l’efficacia dell’accordo e definisce il procedimento con l’irrogazione della seguente sanzione:

- a Luca SPORTELLI, arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, la sospensione per MESI QUATTRO(4).

PROCEDIMENTI DISCIPLINARE nr. 27 (s.s. 2019/2020) a carico di:

CALABRÒ MARCO, in qualità all’epoca dei fatti (ed anche attualmente) di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, commi 1 e 2 lett. c), del Regolamento A.I.A., per avere violato i principi di lealtà, rettitudine, correttezza e probità, in quanto durante la gara Parghelia Calcio - Vigor 1919 del 23.11.2019: a) ha tenuto nei confronti di Chiapparo Giuseppe e Cordiano Giovambattista, entrambi calciatori della società A.S.D. Parghelia Calcio, una condotta offensiva concretizzatasi nell’aver rivolto loro, rispettivamente, le espressioni “*stai zitto sei solo un codardo*” e “*vattene affanculo sotto la doccia*”; b) ha rivolto a Diallo Youssouf, calciatore della società A.S.D. Parghelia Calcio, le offese a sfondo razziale “*stai zitto negro, sennò ti butto fuori*” e “*negro stai zitto perché sei già ammonito*” (fatti commessi in Parghelia in data 23.11.2019).

Deferimento Procura Federale Proc.nr.13383/ 681pfi 19-20/MDL/ps del 16.06.2020.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti del procedimento disciplinare n.681pfi 19-20, avente ad oggetto “accertamenti in merito alla condotta dell’arbitro Marco Calabrò, che durante la gara Parghelia Calcio - Vigor 1919, avrebbe rivolto frasi offensive e razziste nei confronti del calciatore Youssouf Diallo, tesserato per la Società Parghelia Calcio”;

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

- 1) lettera di incarico del 30.12.2019 (prot. 8173/681 pfi19-20/MDL/ps);
- 2) lettera di trasmissione atti del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. alla Procura Federale del 29.11.2019, con allegata la copia dell'esposto della società A.S.D. PARGHELIA CALCIO inviato in data 27.11.2019;
- 3) referto della gara Parghelia Calcio-Vigor 1919 del 23.11.2019;
- 4) estratto del Comunicato Ufficiale n. 80 del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. del 28.11.2019;
- 5) foglio di censimento relativo alla stagione sportiva 2019-2020 della Società A.S.D. PARGHELIA CALCIO;
- 6) verbale di audizione del Sig. Muzzopappa Fabio del 4.2.2020;
- 7) verbale di audizione del Sig. Diallo Youssouf del 4.2.2020;
- 8) verbale di audizione del Sig. Chiapparò Giuseppe del 4.2.2020;
- 9) verbale di audizione del Sig. Calabrò Marco del 10.2.2020;
- 10) verbale di audizione del Sig. Cordiano Giovambattista del 14.2.2020;

Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati sono emerse le seguenti condotte di rilievo disciplinare.

In data 27.11.2019 perveniva al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. un esposto della società A.S.D. Parghelia Calcio nel quale si stigmatizzava il comportamento tenuto dall'arbitro Calabrò Marco nel corso della gara, valida per il campionato di 1° categoria - Gir. C, Parghelia Calcio - Vigor 1919 del 23.11.2019.

In particolare, nel citato esposto si evidenziava che l'arbitro durante tale gara aveva rivolto frasi offensive e razziste nei confronti del Sig. Diallo Youssouf, calciatore della società A.S.D. Parghelia Calcio, apostrofandolo in due occasioni mediante le seguenti espressioni: *"zitto negro, sennò ti butto fuori"* e *"negro stai zitto perché sei già ammonito"*.

Nell'esposto, poi, si sottolineava che il direttore di gara aveva utilizzato altre due espressioni offensive *"stai zitto codardo"* e *"ora vattene affanculo sotto la doccia"* rivolte rispettivamente a Chiapparò Giuseppe e Cordiano Giovambattista, entrambi calciatori della società A.S.D. Parghelia Calcio.

In data 28.11.2019 veniva pubblicato dal Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. il Comunicato Ufficiale n. 80 nel quale era riportata, in relazione alla gara Parghelia Calcio - Vigor 1919 del 23.11.2019, la decisione del Giudice Sportivo territoriale, il quale, prendendo atto di un'aggressione subita dall'arbitro alla fine della partita posta in essere da un soggetto entrato da un cancello, irrogava alla società Parghelia Calcio la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata e dell'ammenda di € 500.

Il Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C., pertanto, trasmetteva, unitamente al referto di gara e allo stralcio del C.U. n. 80 del 28.11.2019, l'esposto della società A.S.D. Parghelia Calcio alla Procura Federale per gli approfondimenti di competenza.

Tali approfondimenti, consistiti nelle audizioni dei protagonisti della vicenda, hanno consentito di riscontrare i due addebiti disciplinari segnalati dalla società A.S.D. Parghelia Calcio nell'esposto del 27.11.2019.

Il Sig. Diallo Youssouf, infatti, nel corso della sua audizione ha sostanzialmente confermato il contenuto dell'esposto sopra citato, posto che il calciatore ha evidenziato, per un verso, che la prima offesa (*"stai zitto negro, sennò ti butto fuori"*) gli era stata rivolta dall'arbitro nel primo tempo dopo che era stato ammonito e aveva chiesto spiegazioni e poi era stata ripetuta più volte anche con l'aggiunta di un'ulteriore frase offensiva (*"negro stai zitto perché sei già ammonito"*) e, per altro verso, che, all'inizio del secondo tempo, dopo l'ennesima offesa razzista rivoltagli, il suo compagno di squadra Cordiano Giovambattista era intervenuto chiedendo all'arbitro di scusarsi ma il direttore di gara per tutta risposta lo aveva espulso dicendogli *"ora vattene affanculo sotto la doccia"*.

Nella sua audizione il Sig. Muzzopappa Fabio, Presidente dell'A.S.D. Parghelia Calcio che ha inviato via mail l'esposto in esame ed ha svolto le funzioni di dirigente accompagnatore nella gara sopra citata, ha precisato di aver sentito la frase che l'arbitro aveva rivolto al calciatore Cordiano Giovambattista.

È stato sentito, poi, il Sig. Chiapparò Giuseppe, calciatore dell'A.S.D. Parghelia Calcio che ha disputato la gara in esame, il quale ha confermato che l'arbitro lo aveva ammonito dicendogli *"stai zitto sei solo un codardo"* e che in quella occasione il suo compagno di squadra Cordiano Giovambattista era intervenuto chiedendo al direttore di gara di smetterla con tali comportamenti e l'arbitro lo aveva espulso dicendogli anche *"vattene affanculo sotto la doccia"*. Il calciatore ha poi riferito di non aver sentito, perché distante, le offese razziste del direttore di gara nei confronti del suo compagno Diallo Youssouf ma che aveva sentito alcuni calciatori protestare con l'arbitro per tali offese.

Si è proceduto allora all'audizione del Sig. Cordiano Giovambattista che ha precisato di non aver sentito le offese razziste rivolte dal direttore di gara al suo compagno Diallo Youssouf ma di averlo saputo da quest'ultimo successivamente e che la sua espulsione era stata causata dalla circostanza che, dopo aver sentito l'arbitro rivolgere al suo compagno Chiapparò Giuseppe l'espressione *"stai zitto sei solo un codardo"*, si era avvicinato al direttore di gara per chiedergli di smetterla con il suo atteggiamento e di moderare il linguaggio e l'arbitro lo aveva espulso dicendogli *"vattene affanculo sotto la doccia"*.

Il Sig. Calabrò Marco nel corso della sua audizione ha respinto ogni addebito riferendo di non aver rivolto né offese razziste nei confronti del calciatore Diallo Youssouf né altre espressioni offensive nei confronti di altri calciatori.

Tale materiale dichiarativo consente di ritenere sufficientemente dimostrate entrambe le tipologie di contestazioni disciplinari rivolte al Calabrò nell'esposto della società A.S.D. Parghelia Calcio del 27.11.2019.

Le dichiarazioni raccolte, infatti, sono tutte concordi nell'evidenziare che il direttore di gara ha tenuto nei confronti dei due calciatori Chiapparo Giuseppe e Cordiano Giovambattista una gratuita condotta offensiva concretizzatasi nell'aver rivolto agli stessi, rispettivamente, le espressioni *"stai zitto sei solo un codardo"* e *"vattene affanculo sotto la doccia"*. Le provalazioni rese dal Sig. Diallo Youssouf, confermate nei punti salienti *de relato* dagli altri tesserati della società A.S.D. Parghelia Calcio, consentono poi di ritenere sufficientemente riscontrata anche l'ulteriore condotta tenuta dall'arbitro, il quale ha rivolto al predetto calciatore le offese razziste *"stai zitto negro, sennò ti butto fuori"* e *"negro stai zitto perché sei già ammonito"*.

Ed allora Marco Calabrò, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, ha violato il disposto dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40, commi 1 e 2 lett. c), del Regolamento A.I.A., posto che, durante la gara Parghelia Calcio - Vigor 1919 del 23.11.2019, ha offeso Chiapparo Giuseppe e Cordiano Giovambattista, calciatori della società A.S.D. Parghelia Calcio, mediante le espressioni *"stai zitto sei solo un codardo"* e *"vattene affanculo sotto la doccia"* e ha rivolto a Diallo Youssouf le offese a sfondo razziale *"stai zitto negro, sennò ti butto fuori"* e *"negro stai zitto perché sei già ammonito"*;

Ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti ascrivibili al seguente soggetto:

1. **CALABRÒ MARCO**, in qualità all'epoca dei fatti (ed anche attualmente) di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40, commi 1 e 2 lett. c), del Regolamento A.I.A., per avere violato i principi di lealtà, rettitudine, correttezza e probità, in quanto durante la gara Parghelia Calcio - Vigor 1919 del 23.11.2019: a) ha tenuto nei confronti di Chiapparo Giuseppe e Cordiano Giovambattista, entrambi calciatori della società A.S.D. Parghelia Calcio, una condotta offensiva concretizzatasi nell'aver rivolto loro, rispettivamente, le espressioni *"stai zitto sei solo un codardo"* e *"vattene affanculo sotto la doccia"*; b) ha rivolto a Diallo Youssouf, calciatore della società A.S.D. Parghelia Calcio, le offese a sfondo razziale *"stai zitto negro, sennò ti butto fuori"* e *"negro stai zitto perché sei già ammonito"* (fatti commessi in Parghelia in data 23.11.2019);

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Calabro' Marco e da costui regolarmente ricevuta in data 13.3.2020;

Rilevato che l'incolpato, nel termine di 15 giorni calcolato anche tenendo conto della sospensione dei termini disposta a causa dell'emergenza sanitaria dal 9.3.2020 al 17.5.2020, non ha depositato memorie difensive né ha avanzato richiesta di audizione;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone;

HA DEFERITO

al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il Comitato Regionale Calabria:

CALABRÒ Marco, in qualità all'epoca dei fatti (ed anche attualmente) di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40, commi 1 e 2 lett. c), del Regolamento A.I.A., per avere violato i principi di lealtà, rettitudine, correttezza e probità, in quanto durante la gara Parghelia Calcio - Vigor 1919 del 23.11.2019: a) ha tenuto nei confronti di Chiapparo Giuseppe e Cordiano Giovambattista, entrambi calciatori della società A.S.D. Parghelia Calcio, una condotta offensiva concretizzatasi nell'aver rivolto loro, rispettivamente, le espressioni *"stai zitto sei solo un codardo"* e *"vattene affanculo sotto la doccia"*; b) ha rivolto a Diallo Youssouf, calciatore della società A.S.D. Parghelia Calcio, le offese a sfondo razziale *"stai zitto negro, sennò ti butto fuori"* e *"negro stai zitto perché sei già ammonito"* (fatti commessi in Parghelia in data 23.11.2019).

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 10 luglio 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Il deferito Marco Calabrò è presente personalmente.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta:

- per Calabrò Marco la sospensione per anni uno(1) e mesi sei(6).

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino solo parzialmente gli estremi dell'illecito contestato.

La prova che il Calabrò abbia tenuto una condotta offensiva nei confronti dei calciatori Chiapparo e Cordiano e concretizzatasi nell'aver rivolto agli stessi espressioni offensive appare raggiunta. Depongono in tal senso le dichiarazioni del Muzzopapa, Presidente dell'A.S.D. Parghelia Calcio, che in sede di audizione avanti alla Procura ha affermato di aver udito le espressioni rivolte dall'arbitro al Cordiano, e quelle del Chiapparo che ha confermato che l'arbitro in occasione della sua ammonizione ha apostrofato, nel mentre lo espelleva, il suo compagno di squadra

Cordiano Giovanbattista, intervenuto per richiamare il Direttore di gara ad un contegno più consono, con l'espressione "vattene affanculo sotto la doccia". Parimenti, il Cordiano ha dichiarato di aver sentito l'arbitro rivolgere al suo compagno Chiapparo Giuseppe l'espressione "stai zitto sei solo un codardo", intervenendo in sua difesa e venendo per tale ragione espulso dal Direttore di gara.

I sopra citati tesserati del Parghelia, Muzzopapa, Cordiano e Chiapparo sul secondo e più grave addebito, al contrario, hanno riferito di non aver udito di persona le offese razziste che il Calabrò avrebbe rivolto al loro compagno di squadra Diallo.

Sul punto, inoltre, va evidenziata una palese contraddizione tra la dichiarazione del Chiapparo, sopra riportata, secondo cui sarebbe stato espulso per aver perorato la causa del suo compagno Cordiano, offeso dall'arbitro con l'espressione "vattene affanculo sotto la doccia" e quella del Diallo, nonché del Muzzopapa e del Cordiano che hanno riportato l'espulsione del Chiapparo ad un intervento volto a stigmatizzare con l'arbitro le offese razziste pronunciate dal Calabrò.

Non può inoltre sottacersi che i due calciatori, pur affermando di aver visto propri compagni di squadra protestare per il comportamento tenuto dall'arbitro nei confronti del Diallo non hanno saputo indicarne alcuno in fase di indagini.

Per tutto quanto sopra il Calabrò, a cui deve essere addebitato un comportamento offensivo nei confronti dei due calciatori del Parghelia, va prosciolto dall'accusa di aver rivolto al calciatore Diallo offese razziste.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle risultanze del dibattimento irroga a CALABRÒ MARCO, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, la sospensione per MESI QUATTRO(4).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi